

LEGGE 11 agosto 1991, n. 272.

Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le integrazioni corrisposte per differenza cambio sulle prestazioni previdenziali ai cittadini pensionati residenti nel comune di Campione d'Italia s'intendono comprese tra i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale a norma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

NOTE**AVVERTENZA:**

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 34 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), così come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, è il seguente:

«Art. 34 (*Altre agevolazioni*). — Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valore militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La pensione reversibile, la tredicesima mensilità e le indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

Per gli atti indicati nell'art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e nell'art. 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 900, le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle imposte sulle assicurazioni di cui alla detta legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Per gli atti indicati nell'art. 7, ultimo comma e nell'art. 12, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, le imposte di bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa.

I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi».

La Corte costituzionale, con sentenza 4-11 luglio 1989, n. 387 (*Gazz. Uff.* 19 luglio 1989, n. 29 - serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34, comma primo, nella parte in cui non estende l'esenzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2507):

Presentato dall'on. SERRENTINO ed altri il 23 marzo 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 27 aprile 1988, con pareri delle commissioni I, V, XI e XII.

Esaminato dalla VI commissione il 18 maggio 1988, 27 luglio 1988, 7 ottobre 1988 e approvato il 17 gennaio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2614):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 4 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 13 febbraio 1991 e approvato il 1º agosto 1991.

91G0315

LEGGE 11 agosto 1991, n. 273.

Istituzione del sistema nazionale di taratura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Sistema nazionale di taratura**

1. Il sistema nazionale di taratura è costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura e ha il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolgono, previe opportune intese, ciascuno per la parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema nazionale di taratura.

Art. 2.**Istituti metrologici primari**

1. Gli istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unità di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unità di misura SI. Tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura.

2. Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:

a) l'istituto di metrologia «G. Colonnetti» del Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni riguardanti le unità di misura impiegate nel campo della meccanica e della termologia;

b) l'istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris» per i campioni riguardanti le unità di misura del tempo e delle frequenze e per le unità di misura impiegate nel campo dell'elettricità, della fotometria, dell'optometria e dell'acustica;

c) il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) per i campioni delle unità di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti.

3. Nello svolgimento delle loro attività i predetti istituti metrologici primari, allo scopo di assicurare una sinergia di mezzi e di competenze, si avvarranno, anche nei corrispondenti settori operativi, delle risorse messe a disposizione da altri istituti che svolgono attività metrologiche, tra cui l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanità.

4. Nulla è innovato per quanto concerne competenze e funzioni dell'Ufficio centrale metrico.

Art. 3.

Campioni nazionali

1. I campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni e integrazioni, con le relative incertezze, sono fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, su proposta degli istituti metrologici primari e d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Gli istituti metrologici primari assicurano la conservazione nel tempo dei campioni nazionali proposti. Inoltre procedono alla disseminazione delle unità di misura con essi realizzate, attuando tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo attraverso una catena ininterrotta di confronti.

3. La disseminazione delle unità di misura realizzate con i campioni nazionali può essere effettuata direttamente dagli istituti metrologici primari o tramite i centri di taratura.

Art. 4.

Centri di taratura

1. I centri di taratura sono costituiti da laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli istituti metrologici primari per l'effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dispone annualmente la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei centri di taratura convenzionati.

Art. 5.

Comitato centrale metrico

1. Il secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, è sostituito dai seguenti:

«Il Comitato centrale metrico è composto:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente;

b) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico;

d) da un rappresentante di ciascuno degli istituti metrologici primari;

e) da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche;

g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto con il competente assessore regionale.

Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Comitato è nominato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni. Per ogni membro effettivo può essere nominato un membro supplente».

Art. 6.

Compiti del Comitato centrale metrico

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

— Il D.P.R. n. 802/1982 reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura».

Nota agli articoli 5 e 6:

— Il testo dell'art. 7 del R.D. n. 206/1939 (Modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7. — È istituito il Comitato centrale metrico.

Il Comitato centrale metrico è composto:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente;

b) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico;

d) da un rappresentante di ciascuno degli Istituti metrologici primari;

e) da un rappresentante del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche;

g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto con il competente assessore regionale.

Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Comitato è nominato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni. Per ogni membro effettivo può essere nominato un membro supplente.

Spetta al Comitato:

a) dare parere sulle questioni tecniche che siano ad esso sottoposte dal Ministero delle corporazioni ai sensi e per gli effetti del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare;

b) compilare le istruzioni sui metodi e le norme da usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi;

c) compiere l'esame definitivo prescritto dagli articoli 79, 88 e 110 del regolamento metrico in caso di disaccordo fra l'ispettore metrico e l'utente e le direzioni ed imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore;

d) proporre le norme di insegnamento per il corso di tirocinio degli ispettori metrici in prova;

e) vigilare sull'andamento scientifico tecnico dell'Ufficio centrale metrico e determinare il materiale scientifico ad esso occorrente;

f) sorvegliare i lavori per la verifica decennale dei campioni prototipi;

g) proporre eventuali riforme per l'ordinamento dei servizi metrici e dei saggi.

Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprimere pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2413):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 4 agosto 1990.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 25 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 7ª, 8ª e 12ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 9 gennaio 1991 e approvato il 24 gennaio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5426):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 19 febbraio 1991, con pareri delle commissioni I, VII, IX, XI, XII e della commissione speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla X commissione il 3, 9, 31 luglio 1991, e approvato il 1º agosto 1991.

91G0316

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 aprile 1991.

Delega di firma al Sottosegretario di Stato on. avv. Raffaele Russo.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, serie III per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Visto il regio decreto 1º marzo 1888, n. 5247, serie III per l'applicazione di detta legge;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;